



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

ORDINANZA n.20/2021 del 28/12/2021

Oggetto: Porti di Trapani e Porto Empedocle. Sosta temporanea di merci e materiali in banchina. Proroga di validità al 30/06/2022 dell'Ordinanza n.20 del 26/08/2020 di questa Autorità di Sistema Portuale.

Vista l'Ordinanza n.1/2018 del 22/2/2018 di questa Autorità di Sistema Portuale con la quale è stata riformulata la disciplina interna della sosta temporanea di merci/materiali in banchina, estendendone l'applicazione anche ai nuovi porti di Trapani e Porto Empedocle ricompresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di questo Ente;

Vista l'Ordinanza n.20/2020 del 26/08/2020 di questo Ente con la quale, per le motivazioni di cui alle premesse della stessa Ordinanza, è stato modificato l'art. 5 della suddetta Ordinanza n.1/2018 che fissa i canoni demaniali da corrispondere per la sosta temporanea di merci e materiali in banchina autorizzata da questo Ente, fermo restando l'introduzione temporanea, limitatamente ai citati nuovi porti, del periodo di franchigia di n.10 giorni, quale forma di incentivazione dei traffici portuali, poiché tali porti hanno risentito maggiormente del calo degli stessi traffici a causa dell'attuale stato di emergenza sanitaria nazionale dipendente dal Coronavirus;

Vista l'Ordinanza n.11/2021 del 25/08/2021 di questo Ente con la quale l'efficacia giuridica della suddetta Ordinanza n.20/2020 è stata prorogata fino al 31-12-2021, limitatamente ai porti di Trapani e Porto Empedocle;

Considerato che il citato periodo di franchigia previsto temporaneamente per i soli porti di Trapani e Porto Empedocle, sarà applicato, ai sensi dell'attuale regolamentazione della materia, fino al 31/12/2021;

Tenuto conto che lo stato di emergenza sanitaria nazionale connesso al Covid 19 è stato ulteriormente prorogato oltre il 31/12/2021;

Considerato, altresì, che continuano a sussistere i presupposti che diedero luogo all'adozione della predetta Ordinanza modificativa n.20/2020 del 26/08/2020 sopra citata;

Ritenuto, pertanto, di dover prorogare, come forma incentivante dei traffici portuali, la validità della citata Ordinanza n.20/2020, nelle more della rivalutazione da parte di questo Ente dell'andamento dei traffici portuali dei suddetti nuovi porti;

Visto l'art. 50 Cod. Nav.;

Vista la legge n.84/94 e s.m.i.;

Visto il Decreto del M.I.M.S. n.282 in data 13 luglio 2021;

ORDINA

Articolo unico

Per le motivazioni di cui alle premesse, l'efficacia giuridica della propria Ordinanza n.20/2020 del 26/08/2020 sopra richiamata è prorogata, limitatamente ai porti di Trapani e Porto Empedocle, fino al 30/06/2022.

IL PRESIDENTE

Dott. Pasqualino Monti

Il Segretario Generale:
Ammiraglio Isp. a. Salvatore Gravante

Il Responsabile del procedimento:
Avv. Caterina Montebello

Il Funzionario Quadro:
Avv. Matteo Sciacca